

Delibera

Assessorato	API - ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, INNOVAZIONE, RICERCA E CONNESSI RAPPORTI CON ATENEI E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI, RAPP CON SOCIETA' A PART REG		
Direzione	A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE		
Settore	A1903A - Commercio e terziario		
Num. Definitivo	12 - 6830	Num. Provvisorio	57408
Data ODG	11/05/2018	Legislatura	10
Num. Bollettino	0	Data Bollettino	
Num. Notiziario	0	Data Notiziario	
Direttore Regionale	FENU Giuliana		
Responsabile Settore	MAROCCO Claudio		
Estensore Delibera	AIMONE Grazia Maria		
DELIBERA APPROVATA			
dati di bilancio ►			
Delibera in versione definitiva			
Oggetto			
Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.			

La legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

In particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinquies*, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 1. appartenenti al settore merceologico non alimentare,
 2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 3. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

Alla Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di commercio, è demandata, ai sensi dell'art. 11 *quinquies* c. 1 e 2 e nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della L.R. 28/1999 s.m.i., la competenza a svolgere:

- attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e la distribuzione territoriale dei mercatini,
- attività di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al Capo V *bis*, da realizzarsi, in particolare, mediante la creazione di una banca dati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, finalizzata a censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini in ambito regionale e la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai sensi dell'art. 11 *quater*, c. 2, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 11 *quinquies* c. 3 prevede inoltre la competenza della Giunta regionale ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

Dato atto che la materia dei mercatini con partecipazione dei venditori occasionali cosiddetti "*hobbisti*" presenta elementi intrinseci di criticità, in quanto caratterizzata da spinte fortemente contrastanti fra i soggetti coinvolti.

Nel corso dell'esperienza applicativa è infatti da sempre emerso il chiaro dualismo di interessi fortemente contrapposti che caratterizzano la questione dei mercatini, rendendone particolarmente ardua la soluzione, quantomeno sul territorio piemontese:

1. da un lato l'interesse degli *hobbisti*, potenzialmente tutti i cittadini, che rivendicano maggiore snellezza amministrativa e la natura non commerciale della loro attività, cui si associa l'interesse dei Comuni a promuovere i mercatini, in quanto innegabili fonti di attrattività e richiamo per la promozione del territorio;
2. dall'altro l'interesse dei commercianti professionali in regola, muniti di autorizzazione ed iscrizione al registro delle imprese, che lamentano il carattere spesso incontrollato dell'attività dei cosiddetti "*hobbisti*", con i prevedibili risvolti sulle dinamiche della concorrenza.

Per le motivazioni suindicate, nell'ambito della consueta collaborazione e partecipazione ai processi decisionali, è stato garantito, nella predisposizione della presente deliberazione, il confronto con le componenti coinvolte.

Nello specifico le amministrazioni locali, attraverso le rappresentanze ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali e UNCEM e attraverso un campione significativo di alcuni Comuni rivelatisi, nel corso dell'esperienza applicativa, particolarmente interessati dal fenomeno dei mercatini con partecipazione di "*hobbisti*", le Pro Loco, le Associazioni di categoria del commercio, sono stati invitati dapprima a rappresentare le rispettive problematiche e poi a confrontarsi sui principi e sui contenuti di maggiore dettaglio del presente documento, nel corso della sua elaborazione e preliminarmente alla sua approvazione.

Tenuto conto inoltre del ruolo strategico rappresentato, per una efficace applicazione della presente normativa, dai necessari chiarimenti sul regime fiscale a carico dei venditori occasionali, oltre che sul regime del bollo connesso alla richiesta e al rilascio del tesserino regionale, apposta

richiesta di consulenza giuridica è stata rivolta alla competente Agenzia delle Entrate: il conseguente parere sarà reso noto tempestivamente con apposita comunicazione della struttura regionale competente in materia di commercio.

Rilevata la necessità di provvedere all'adozione della disciplina di attuazione di cui al succitato art. 11 *quinquies*, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i., per garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad una evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale.

Rilevata inoltre l'opportunità, per le medesime motivazioni, di adottare una bozza di modulistica tipo e di un modello unico regionale di tesserino per un utilizzo coordinato da parte dei Comuni.

Per quanto premesso,

Vista la L.R. 28/1999 s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo V *bis*;

dato atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 11 *quinquies*, c. 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. ed al fine di coordinare l'applicazione sul territorio regionale della nuova disciplina delle vendite occasionali nei mercatini,

acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 23 aprile 2018,

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare, ai sensi dell'art. 11 *quinquies*, comma 3 della Legge regionale 28/1999 s.m.i., i criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, contenuti nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che le competenze, nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX e ai sensi del disposto dell'art. 11 *quinquies*, commi 1 e 2 della L.R. 28/1999 s.m.i., inerenti le seguenti attività:

- il monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale;
- l'acquisizione dei dati relativi ai venditori occasionali e alla loro partecipazione ai mercatini mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni ai fini:
 - dell'inoltro all'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza;
 - delle opportune verifiche e iniziative in sede regionale per la corretta applicazione delle nuove disposizioni regionalisono demandate al Settore regionale competente in materia di commercio;

di demandare al dirigente del Settore regionale competente in materia di commercio l'adozione:

- del modello unico regionale, non modificabile, di tesserino per la vendita occasionale;
- della modulistica tipo relativa:

- a) alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
- b) alla manifestazione di interesse per la singola partecipazione al mercatino;
- c) all'elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali, per ogni singola partecipazione al mercatino;
- di ogni disposizione attuativa di ulteriore dettaglio che si renda necessaria per una maggiore efficacia operativa delle nuove disposizioni regionali.

Di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.